SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A7053

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) ed il sindaco nella persona del dott. Paolo Petrini;

Considerato che, in data 10 giugno 1998, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Paolo Petrini.

Il citato amministratore, in data 10 giugno 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno).

Roma, 23 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Asso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Asso (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997. n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Asso (Como) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sonia Garro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Asso (Como), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 30 giugno 1998, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Como, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1834/I° Settore del 9 luglio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Asso (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Sonia Garro.

Roma, 27 luglio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A7192

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1998.

Disposizioni per l'adeguamento di alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari alla normativa introdotta con la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito con modificazioni con legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, recante «Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio 1997, recante «Nuove disposizioni per l'applicazione della legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri del 9 settembre 1992 concernente «Norme sul rilascio del permesso temporaneo di soggiorno per motivi di lavoro o di studio ai cittadini somali privi del riconoscimento dello status di rifugiato»;

Visto il decreto-legge 20 marzo 1997, n. 60, convertito con legge 19 maggio 1997, n. 128, recante «Interventi straordinari per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri extracomunitari provenienti dall'Albania»;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Considerato che vi è la necessità di adeguare alle disposizioni della predetta legge 6 marzo 1998, n. 40, alcune tipologie di permessi di soggiorno rilasciati per motivi umanitari ai sensi delle disposizioni precedentemente indicate e che tale necessità risulta altresì ribadita dal documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della medesima legge n. 40 del 1998;

Ritenuto a tal fine di adottare una direttiva per indirizzare l'attività degli uffici delle competenti amministrazioni;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Dispone:

Art. 1.

1. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia alla data di pubblicazione della presente direttiva in forza di permesso di soggiorno a carattere straordinario o temporaneo o di nulla osta provvisorio rilasciati ai sensi delle norme indicate in premessa, nonché per coloro che siano in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificato dall'art. 14 della legge 30 settembre 1993, n. 388, i quali si trovino nelle condizioni indicate dalla presente direttiva, le questure provvedono ad adeguare i predetti permessi e nulla osta, ai permessi di soggiorno di cui alla legge 6 marzo 1988, n. 40, recante «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», secondo le disposizioni dei seguenti articoli.

Art. 2.

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, che possono dimostrare di avere un rapporto di lavoro in corso o un formale impegno di assunzione, comprovati entrambi dal datore di lavoro, è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro di durata biennale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera *d)*, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

2. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, che, al momento della richiesta, non possono dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa, né siano in possesso di un formale impegno all'assunzione, è rilasciato un permesso di soggiorno annuale esteso al lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 1, ferme restando, ove applicabili, le norme sul rilascio di permessi di soggiorno di altro tipo che, per condizioni personali, sanitarie o per età, siano impossibilitati allo svolgimento di attività lavorativa, è rilasciato un permesso di soggiorno, della durata di un anno, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n. 40.

Art. 3.

1. La richiesta di adeguamento del permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere presentata alla questura competente del luogo in cui lo straniero ha la residenza o, in mancanza, a quella che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno posseduto, alla scadenza del titolo medesimo e comunque non oltre sessanta giorni dopo la scadenza.

2. L'adeguamento del permesso di soggiorno viene effettuato, in mancanza del passaporto o di altro documento di identità, sulla base del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'interno cura l'applicazione della presente direttiva. Le altre amministrazioni, competenti in materia di immigrazione e condizione dello straniero, ne tengono conto nello svolgimento dei propri compiti.

Roma, 6 agosto 1998

Il Presidente: PRODI

98A7284

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 1° giugno 1998.

Norme dirette a disciplinare le modalità per la progressiva cessione del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato al Corpo di polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» con particolare riferimento agli articoli 4, 5 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni, recante il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: «Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, n. 248, che approva il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario;

Vista la legge 12 aprile 1984, n. 67, come modificata dall'art. 1 della legge 17 aprile 1989, n. 134;

Visto il decreto legge 13 settembre 1996, n. 479, art. 2, comma 1, convertito in legge 15 novembre 1996, n. 579;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, in data 11 aprile 1997;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82;

Decreta:

Il comma 7, dell'art. 2 del decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, in data 11 aprile 1997 è così sostituito:

«Fermo restando il termine del 31 maggio 1998, il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati a mezzo ferrovia nonché delle traduzioni dei soggetti "dissociati" e "collaboratori di giustizia" ristretti negli istituti penitenziari o che comunque si trovino in condizione di restrizione della libertà personale, ove non sottoposti alle misure urgenti disposte dal Capo della polizia o allo speciale programma di protezione adottati ai sensi della legge n. 82 del 15 marzo 1991, è ceduto al Corpo di polizia penitenziaria dopo che questo avrà assunto, nelle regioni indicate nell'art. 1, il servizio delle traduzioni da effettuarsi su strada, con il mezzo aereo e con quello navale. Per i collaboratori di giustizia sottoposti alle misure ordinarie di protezione che si trovino in condizione di restrizione della libertà personale

al di fuori degli istituti penitenziari, l'autorità giudiziaria competente, ove ritenuto necessario, disporrà la traduzione a mezzo dell'organo di Polizia dalla stessa individuato».

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro della difesa
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 1998
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 310

98A7233

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Trapani.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Sicilia n. 4/7065/M dell'11 giugno 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Trapani;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ova ha sede il predetto ufficio effettuata in data 13 giugno 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 13 GIUGNO 1998

Regione Sicilia:

ufficio del territorio di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7237

DECRETO 15 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro - sezione staccata di Urbino.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Marche, protocollo n. 5296/Segr del 7 maggio 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Pesaro - sezione staccata di Urbino;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento della sezione staccata nei nuovi locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 29 e 30 APRILE ED IL 2 MAGGIO 1998

Regione Marche:

ufficio del territorio di Pesaro - sezione staccata di Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7238

DECRETO 15 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Trentino-Alto Adige, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia n. 624 del 27 giugno 1998, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Padova;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede il predetto ufficio effettuata in data 4 luglio 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 4 LUGLIO 1998

Regione Veneto:

conservatoria dei registri immobiliari di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7239

DECRETO 15 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Emilia-Romagna protocollo n. 6443/Segr del 4 giugno 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al trasferimento dell'ufficio stesso presso una nuova sede;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 28 AL 30 MAGGIO 1998

Regione Emilia-Romagna:

conservatoria dei registri immobiliari di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7240

DECRETO 15 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Massa Carrara - II reparto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la regione Toscana ed Umbria, protocollo n. 6562 del 22 maggio 1998, con la quale sono stati

comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del II reparto dell'ufficio del territorio di Massa Carrara (ex conservatoria);

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla partecipazione del personale ad un sciopero indetto senza preavviso da CGIL, CISL e UIL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 30 APRILE 1998

Regione Toscana:

ufficio del territorio di Massa Carrara - II reparto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A7241

DECRETO 31 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 112/98 Prot. civ. del 17 giugno 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 9 giugno 1998, dovuto alla partecipazione del personale in servizio ad un'assemblea sindacale tenutasi nei locali dell'ufficio;

Vista la relazione n. 108/98 del 23 luglio 1998 del servizio ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 9 giugno 1998;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 9 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 31 luglio 1998

Il direttore: CONAC

98A7211

DECRETO 6 agosto 1998.

Modificazioni al decreto ministeriale 23 luglio 1998 concernente le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto dirigenziale 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998, concernente le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

Visto l'art. 5 del predetto decreto con il quale è stato istituito il codice-tributo 1107, per il versamento dell'imposta sostitutiva sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 461;

Considerato che l'art. 27-*ter*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal predetto comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 461, prevede che per il versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1996, con il quale, tra l'altro, era già stato istituito il codice-tributo 1239, per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, per cui l'istituzione del codice-tributo 1107 si appalesa superflua;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 5 del predetto decreto dirigenziale 23 luglio 1998 al fine di applicare gli stessi termini e modalità di versamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1996;

Visto l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto dirigenziale 23 luglio 1998, che prevede che l'imposta sostitutiva di cui all'art. 14, comma 7-*bis*, del decreto legislativo n. 461, sia versata con il codice-tributo 1109 entro il mese successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione;

Considerato che il predetto art. 14, comma 7-*bis*, stabilisce invece che gli intermediari devono prelevare l'imposta sostitutiva dovuta entro il mese di ottobre 1998 ed effettuare il versamento entro il giorno 15 del mese successivo;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto dirigenziale 23 luglio 1998, al fine di fissare il termine di versamento di cui al codice 1109 entro il 15 novembre 1998 e non entro il mese successivo a quello in cui è stata esercitata l'opzione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto dirigenziale 23 luglio 1998 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. è versata, secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli per il tramite delle banche o delle società di intermediazione mobiliari residenti nel territorio dello Stato ovvero di stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti operanti in qualità di loro rappresentanti fiscali in Italia utilizzando il codice-tributo 1239, di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1996.

2. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 eseguono i versamenti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati nel territorio nazionale, utilizzando il modello di versamento F. 24, nonché direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo VI, capitolo 1026, art. 23.

3. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 239 del 1996 va eseguito entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 27-*ter*, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Art. 2.

1. L'art. 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto dirigenziale 23 luglio 1998 è sostituito dal seguente:

«Gli intermediari effettuano il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 entro il 15 novembre 1998 presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o di qualsiasi banca delegata situati nel territorio nazionale, utilizzando il modello di versamento F. 24.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

p. *Il direttore generale:* GUAIANA

98A7285

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 luglio 1998.

Integrazione all'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre 1997, con l'intero territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego di Roma quale area per l'attuazione delle misure straordinarie di politica attiva del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto l'art. 1, comma 1, della medesima legge che prevede misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali:

a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la commissione delle Comunità europee;

Visti in particolare l'art. 1, comma 7, e l'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993 con i quali sono stati istituiti rispettivamente il «Fondo per l'occupazione» e il «Fondo per lo sviluppo»;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 ottobre 1994, con la quale sono stati indicati i criteri formulati dalla direzione generale per l'Osservatorio del mercato del lavoro ai fini dell'individuazione delle aree previste al predetto punto *b)*;

Rilevato che l'art. 1 della legge n. 236/1993 assegna alle commissioni regionali per l'impiego il compito di proporre le aree destinatarie degli interventi;

Visto inoltre l'art. 1, comma 1-*bis*, della legge n. 236/1993 con cui sono stati individuati ulteriori criteri di riferimento;

Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995 e 23 dicembre 1997 che individuano le aree, che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Lazio pervenuta, successivamente al decreto ministeriale 23 dicembre 1997;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 25 luglio 1997 che individua le aree svantaggiate del centro nord che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe del collocamento e popolazione residente in età di lavoro superiore alla media nazionale;

Decreta:

L'elenco allegato al decreto ministeriale 23 dicembre 1997, è integrato dall'intero territorio della sezione circoscrizionale per l'impiego di Roma quale area per l'attuazione delle misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali e per consentire la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, con priorità per l'attuazione di programmi di riordino delle partecipazioni statali, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva delle aree anche attraverso interventi volti alla creazione di infrastrutture tecnologiche in relazione ai connessi effetti occupazionali.

Roma, 29 luglio 1998

Il Ministro: TREU

98A7212

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 luglio 1998.

Limitazioni degli accessi al corso di laurea in scienze della formazione primaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare gli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che istituiscono rispettivamente un corso di laurea in scienze della formazione primaria e una scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, specificamente preordinati alla formazione degli insegnanti nei diversi gradi dell'istruzione scolastica, nonché l'art. 9, così come modificato dall'art. 17, commi 116 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento» di seguito denominato regolamento e in particolare l'art. 4, comma 3, del medesimo;

Considerato che per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, di cui al predetto art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, ricorrono le fattispecie di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento in quanto: 1) il decreto ministeriale recante i criteri generali per la determinazione dell'ordinamento didattico del predetto corso di laurea (decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1998, n. 153) prevede espressamente di riservare ad attività di tirocinio non meno del 20% dei crediti formativi sul totale; 2) il diploma di laurea costituisce titolo necessario, in relazione all'indirizzo seguito, per l'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare, e pertanto, anche in attuazione di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale in materia di procedure e parametri per i corsi ad accesso limitato (decreto ministeriale 14 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1998, n. 165), il numero di studenti va rapportato alle previsioni di fabbisogno dei predetti posti, anche con riferimento ai territori regionali; 3) si tratta di un corso di nuova istituzione, da attivare a partire dall'anno accademico 1998-1999;

Vista la nota n. 27908 del 20 maggio 1998 del Ministero della pubblica istruzione, con la quale si indica, articolata per regione, la disponibilità media annua di posti per la scuola materna ed elementare, nonché per la scuola secondaria, sottolineando come la predetta disponibilità potrebbe essere almeno in parte soddisfatta con l'immissione in ruolo di docenti precari, a seguito dell'approvazione di apposito disegno di legge *in itinere,* e con l'indizione ormai prossima di un'ultima tornata di concorsi a cattedre e di abilitazioni riservate;

Viste le comunicazioni delle università circa le intese raggiunte in sede di comitati regionali di coordinamento sulla ripartizione di posti tra gli atenei sedi del corso di laurea, in relazione alle specifiche capacità ricettive di questi ultimi;

Visto il parere della conferenza dei rettori delle università italiane, espresso il 22 luglio 1998;

Visto il pare del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) espresso l'8 luglio 1998;

Considerato di prescindere, a norma dell'art. 5, comma 2, del regolamento dal parere del C.N.S.U. in quanto non insediato alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria è limitato ai sensi del presente decreto.

2. Il numero dei posti disponibili a livello nazionale è determinato per l'anno accademico 1998-1999 in 7370 ed è ripartito tra le università sedi del corso di laurea secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il predetto numero e i posti per ciascuna università sede del corso di laurea possono essere incrementati per un massimo del 20 per cento prima dell'emanazione dei bandi dei concorsi di cui all'art. 2, anche al fine di determinare una più equilibrata offerta formativa sul territorio e di attivare ulteriori gestioni consortili fra più atenei.

Art. 2.

1. In prima attuazione l'ammissione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dalle Università, che prevedono una graduatoria determinata per 80 punti su 100 da una o più prove di esame e per 20 punti dalla valutazione dei titoli indicati nel bando. Le prove di esame si effettuano il 30 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 luglio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

POSTI DISPONIBILI PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Regione	Università sedi del corso di laurea	Posti disponibili
Piemonte	Torino	300
Valle d'Aosta	Aosta (convenzione interuniversitaria)	25
Lombardia	Milano - Università cattolica «Sacro Cuore»	600
	Milano - II Università di Milano	400
Trentino-Alto Adige	Bolzano (Ateneo non statale in corso di istituzione)	175
Veneto	Padova	400
Friuli-Venezia Giulia	Gorizia (consorzio)	360
Liguria	Genova	150
Emilia-Romagna	Bologna	660
Toscana	Firenze	250
Umbria	Perugia	150
Marche	Macerata	200
	Urbino	200
Lazio	Roma - Terza Università di Roma	250
	Roma - Libera Università «Maria S.S. Assunta» (Lumsa)	200
Abruzzi	L'Aquila	200
Molise	Campobasso	60
Campania	Napoli - Istituto Suor Orsola Benincasa (consorzio)	550
	Salerno	550
Puglia	Bari	500
Basilicata	Potenza	120
Calabria	Cosenza	250
Sicilia	Palermo	580
Sardegna	Cagliari	240
	Totale...	7370

98A7193

DECRETO 30 luglio 1998.

Istituzione dell'Università del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», in Vercelli.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-96, ed in particolare l'art. 9, concernente interventi per l'istituzione di nuove università;

Visto il piano operativo di attuazione, presentato dalla Università degli studi di Torino, per l'istituzione dell'Università degli studi del Piemonte Orientale;

Visto il rapporto presentato, in ordine, a tale iniziativa, dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario previsto dall'art. 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'accordo per la regolamentazione delle iniziative di istituzione della nuova Università degli studi del Piemonte Orientale, tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'università degli studi di Torino, la regione Piemonte, la provincia di Alessandria, la provincia di Novara, la provincia di Vercelli, il comune di Alessandria, il comune di Novara, il comune di Vercelli, la società per l'insediamento e lo sviluppo universitario Alessandria-Asti S.p.a., il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Novara, la Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria;

Considerato che l'Università di Torino, con la nota n. 24087 del 14 luglio 1998 ha richiesto di denominare tale nuova istituzione Università del Piemonte orientale - «Amedeo Avogadro», e ritenuto di aderire a tale richiesta;

Udito il parere del comitato universitario regionale di coordinamento per il Piemonte, reso il 21 luglio 1998;

Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera e del Senato reso, rispettivamente, nelle sedute del 23 luglio 1998 e del 28 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», con sede in Vercelli, mediante lo scorporo delle facoltà, dei corsi di laurea e di diploma nonché delle scuole di specializzazioni e dei corsi di perfezionamento della Università degli studi di Torino istituiti presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli, con le modalità indicate nell'accordo di cui alle premesse ed allegato al presente decreto (di cui costituisce parte integrante), salvo quanto previsto dai successivi articoli.

L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» è compresa tra quelle previste

dall'art. 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» comprende le seguenti facoltà e i corsi di laurea e di diploma universitario a fianco di ciascuna indicati, attualmente esistenti presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli:

Facoltà di economia, con sede a Novara:

c.l. economia e commercio;

c.d. commercio estero;

c.d. economia e amministrazione delle imprese;

c.d. economia e gestione dei servizi turistici;

c.d. gestione delle amministrazioni pubbliche.

Facoltà di giurisprudenza, con sede ad Alessandria:

c.l. giurisprudenza.

Facoltà di lettere e filosofia, con sede a Vercelli:

c.l. filosofia;

c.l. lettere;

c.l. lingue e letterature straniere;

c.l. lingue e letterature straniere moderne (ad esaurimento;

c.d. operatore dei beni culturali;

c.d. traduttori e interpreti.

Facoltà di medicina e chirurgia, con sede a Novara:

c.l. medicina e chirurgia;

c.d. fisioterapista;

c.d. infermiere;

c.d. ostetrica/o;

c.d. tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

c.d. tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, con sede ad Alessandria:

c.l. chimica;

c.l. fisica;

c.l. informatica;

c.l. matematica;

c.l. scienze biologiche;

c.l. scienze dell'informazione (ad esaurimento);

c.d. scienza dei materiali;

c.d. biotecnologie agro-industriali;

c.d. informatica.

Facoltà di scienze politiche, con sede ad Alessandria:

c.l. scienze politiche;

c.d. consulente del lavoro;

c.d. servizio sociale.

L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» comprende altresì il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche con sede in Novara.

L'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» comprende anche le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento afferenti alle predette facoltà.

Le facoltà, i corsi di laurea e di diploma universitario, nonché le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento di cui ai precedenti commi sono conseguentemente soppressi nella Università di Torino.

Con il presente decreto viene disposta l'istituzione, presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», della facoltà di farmacia, con sede in Novara.

Nell'ambito della propria autonomia l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» potrà definire opportuni accordi di collaborazione con il Politecnico di Torino al fine di disciplinare forme di attività comuni per le sedi di Alessandria e di Vercelli, nelle quali tale istituzione svolge attività didattiche e di ricerca.

Art. 3.

Sono trasferiti all'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», che subentra altresì nella titolarità dei relativi rapporti giuridici facenti capo alla Università degli studi di Torino, alla data del presente decreto, tutti i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie già destinate al funzionamento delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma universitario nonché delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scorporati dalla Università degli studi di Torino, come risultano dall'allegato all'accordo di cui all'art. 1.

Art. 4.

I fondi corrispondenti ai posti di ruolo del personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, in servizio presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli, ed ai posti vacanti e disponibili comunque assegnati per i corsi di cui all'art. 2 e per le strutture amministrative delle stesse sedi, passano all'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», come risultano dall'allegato all'accordo di cui all'art. 1.

Art. 5.

Tutti i docenti di ruolo, i ricercatori di ruolo ed il personale, tecnico e amministrativo di ruolo, in servizio presso le sedi di Alessandria, Novara e Vercelli, sono inquadrati nelle relative dotazioni organiche dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» e continuano a svolgere le stesse funzioni, sino all'adozione di successivi provvedimenti.

Art. 6.

Gli studenti iscritti ai corsi di cui all'art. 2 passano all'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro».

Art. 7.

Sino alla costituzione degli organi di governo dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui all'accordo di programma allegato al presente decreto, presiede il senato accademico e provvede agli adempimenti connessi all'attività dell'Università, adottando tutti gli atti necessari per assicurare la gestione delle strutture didattico-scientifico-amministrative.

Art. 8.

In via transitoria, e sino a quando non saranno costituiti nella composizione prevista dalla normativa richiamata dall'art. 9 del presente decreto, sono confermati nella attuale composizione i consigli di facoltà, di dipartimento e di istituto.

Il comitato ordinatore della facoltà di farmacia viene costituito ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

Art. 9.

Sino all'adozione dello statuto di autonomia e dei regolamenti di Ateneo di cui alla vigente normativa trovano applicazione, nei riguardi dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro», le norme previste dal testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto previsto dal presente decreto, e salvo diverso avviso dei propri organi di governo, al fine di garantire la continuità del funzionamento amministrativo contabile delle strutture in atto esistenti, l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» applica, sino all'adozione del proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, quello dell'Università degli studi di Torino.

Art. 10.

Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decano dei professori ordinari in servizio presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» provvede all'attivazione delle procedure per le elezioni degli organi di governo dell'Università, nella composizione prevista dalla normativa richiamata dall'art. 9 del decreto stesso.

L'elezione del rettore può avvenire soltanto dopo quella della componente elettiva negli organi dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» che devono partecipare all'elezione dello stesso.

Art. 11.

Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, i competenti organi di governo adotteranno, in conformità alle vigenti norme sull'ordinamento universitario, lo statuto e i regolamenti di Ateneo dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro».

Art. 12.

Al termine dei primi tre bienni accademici di attività dell'Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interna dell'Università, previsto dall'art. 5, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 1998

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE

Accordo tra:

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella persona del prof. Luigi Berlinguer e nella sua qualità di Ministro.

L'Università degli studi di Torino, nella persona del prof. Rinaldo Bertolino e nella sua qualità di rettore (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del senato accademico del 15 dicembre 1997 e del consiglio di amministrazione del 28 gennaio 1998).

La regione Piemonte nella persona del dott. Enzo Ghigo e nella sua qualità di presidente della Giunta regionale (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 37-24989 della giunta regionale del 6 luglio 1998). La provincia di Alessandria nella persona del dott. Fabrizio Palenzona e nella sua qualità di presidente della provincia (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 30/30643 e 31/30644 del consiglio provinciale del 1° giugno 1998).

La provincia di Novara nella persona del dott. Paolo Cattaneo e nella sua qualità di presidente della provincia (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera 69/1998 del consiglio provinciale dell'11 maggio 1998).

La provincia di Vercelli nella persona del sig. Gilberto Valeri e nella sua qualità di presidente della provincia (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 322 del consiglio provinciale del 5 maggio 1998).

Il comune di Alessandria nella persona della dott.ssa Francesca Calvo e nella sua qualità di sindaco di Alessandria (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 46 del consiglio comunale del 1° giugno 1998).

Il comune di Novara nella persona del dott. Giovanni Correnti e nella sua qualità di sindaco di Novara (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 62 del consiglio comunale del 16 aprile 1998).

Il comune di Vercelli nella persona del dott. Gabriele Bagnasco e nella sua qualità di sindaco di Vercelli (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera n. 19 del consiglio comunale del 4 maggio 1998).

La società per l'insediamento e lo sviluppo universitario Alessandria-Asti S.p.a. nella persona dott. Gianluca Veronesi e nella sua qualità di presidente della S.p.a. (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del consiglio di amministrazione dell'11 e 22 maggio 1998).

Il consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Novara nella persona del dott. Paolo Cattaneo e nella sua qualità di presidente del consorzio (autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera dell'assemblea consortile del 29 maggio 1998.

La Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria nella persona del dott. Gianfranco Pittatore e nella sua qualità di presidente della Fondazione (autorizzato alla sottoscizione del presente accordo con delibera del consiglio di amministrazione del 12 giugno 1998).

La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Alessandria nella persona del geom. Francesco Stradella e nella sua qualità di presidente (autorizzato alla sottoscizione del presente accordo con delibera della giunta camerale del 30 maggio 1998).

Per

la regolamentazione dell'iniziativa di istituzione della nuova Università degli studi del Piemonte Orientale

Premesso che

l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996), concernente il piano di sviluppo delle università per il 1994-96, in ordine alle iniziative di istituzione di nuove università, per le quali i comitati regionali di coordinamento competenti per il territorio hanno già espresso parere favorevole [Università del Piemonte Orientale (Alessandria, Novara, Vercelli), Università di Varese-Como, Università di Benevento, Università di Catanzaro], prevede che le «Università di origine» predispongano ed inoltrino il «piano operativo di attuazione delle iniziative» stesse;

l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, cui i predetti piani operativi sono stati sottoposti, ha presentato nel mese di febbraio 1997 il rapporto di propria competenza previsto dal predetto art. 9;

per il raggiungimento dell'obiettivo inerente l'attivazione di tali nuove iniziative tramite i necessari interventi infrastrutturali, organizzativi e finanziari funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse, vanno individuate; in particolare le dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente, con indicazione di quello già in servzio presso le stesse sedi, nonché le risorse necessarie e quelle acquisite o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati;

al fine di accelerare e semplificare l'iter procedurale delineato dal predetto art. 9, in particolare quello di spesa, nonché di evitare, tra l'altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata, occorre definire gli adempimenti di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, gli obblighi e gli impegni, gli atti e le determinazioni con carattere di definitività;

risulta nominato con decreto rettorale in data 16 settembre 1997, il prof. Ilario Viano, ordinario di chemioterapia presso la facoltà di medicina e chirurgia di Novara, quale pro-rettore delegato, responsabile ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 del procedimento di attivazione della nuova Università in contraddittorio del quale è operata la ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse da scorporare dall'Università gemmante;

tutto ciò premesso, i predetti componenti, nella loro qualità, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Premessa

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

I presupposti normativi e programmatici per la specificazione dei contenuti del presente accordo sono da individuarsi essenzialmente nelle seguenti fonti:

il regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, che approva testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e successive modificazioni;

la legge 9 maggio 1989, n. 168, sulla istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sulla autonomia delle università;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 sul piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-96;

il rapporto reso nel febbraio 1997 dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, nonché le disposizioni e gli atti indicati in esso, come richiamati nel presente accordo;

la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della pubblica amministrazione;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento dell'attività amministrativa;

il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, concernente il regolamento sullo sviluppo e la programmazione del sistema universitario, nonché sui comitati regionali di coordinamento;

lo statuto di autonomia dell'Università di Torino.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo

Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla necessità delle azioni di seguito indicate e s'impegnano ad attuarle secondo i termini e le modalità precisate negli articoli successivi.

Le parti medesime s'impegnano altresì, a compiere con celerità tutto quanto risulti necessario ed utile per l'attivazione dell'Università del Piemonte Orientale, in coerenza con le finalità e gli obiettivi del presente accordo.

Art. 3.

Modalità operative

Al fine di rendere operativa l'attivazione dell'Università del Piemonte Orientale, in esecuzione delle disposizioni ed atti sopra richiamati, nonché in adempimento dell'intesa innanzi precisata, le parti istituzionali (Università di Torino, MURST) provvedono in particolare a:

A. *Università di Torino.*

Attiva a partire dall'anno 1998, in base alle risulnze contenute nel citato rapporto dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario italiano, previo scorporo di ogni attività ed intervento funzionalmente connesso o destinato alla nuova università, apposita gestione separata, con relativo bilancio autonomo, cui confluiscono le risorse didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie ed edilizie già assegnate per le esigenze delle facoltà e dei corsi decentrati, le dotazioni organiche del personale docente, ricercatore e non docente, in servizio presso le stesse sedi o assegnate, nonché le risorse assegnate e quelle promesse o da acquisire, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati. Sulla ricognizione e individuazione dei beni e delle risorse oggetto di successione esprime parere il comitato universitario regionale di coordinamento per il Piemonte. Assicura la suddetta gestione separata, secondo le norme del proprio ordinamento specifico, sino al subentro in tutti i rapporti giuridici, patrimoniali, finanziari ed economici del nuovo Ateneo. In vista di tale risul-

tato, in contraddittorio con il pro-rettore delegato, è operata la predetta ricognizione ed individuazione dei beni e delle risorse oggetto di scorporo;

adotta ogni atto e variazione statutaria conseguenti all'attuazione del presente accordo, ivi compresa la rimodulazione della organizzazione - e delle attività didattico-scientifiche, sia dell'Università di origine che del nuovo Ateneo, risultanti dalle operazioni di scorporo, per il migliore funzionamento delle rispettive autonomie secondo criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, tenendo anche conto delle indicazioni desunte dal rapporto dell'osservatorio sopra citato;

come da deliberazioni del senato accademico in data 15 dicembre 1997 e del consiglio di amministrazione in data 28 gennaio 1998, provvede a trasferire le risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative alle dotazioni organiche individuate in contraddittorio, i cui all'elenco, firmato dal rettore e dal pro-rettore delegato responsabile del procedimento, che viene allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante.

Rappresenta l'esigenza che nello statuto di autonomia del nuovo Ateneo:

l'organizzazione e l'assetto istituzionale della nuova Università sia ispirato a principi di autonomia e di decentramento, per assicurare, la necessaria efficienza, trasparenza e responsabilità delle decisioni;

venga assicurata, nella composizione degli organi, una rappresentanza degli enti locali e di altri enti sottoscittori del presente accordo, in numero non superiore a tre per ciascuna delle sedi di Alessandria, Novara e Vercelli;

il rettorato e l'amministrazione centrale vengono ubicati a Vercelli, per garantire l'unitarietà degli indirizzi e di governo dell'Ateneo.

Rappresenta l'esigenza che, sino all'adozione dello statuto:

sia assicurata, nel rispetto delle autonomie già acquisite, la continuità del funzionamento delle strutture didattico-scientifiche-amministrative in atto esistenti presso le sedi di Alessandria, Novara, Vercelli, attraverso l'adozione per l'istituenda Università del Piemonte Orientale dello statuto e dei regolamenti dell'Università degli studi di Torino;

siano confermati nelle cariche accademiche gli attuali titolari fino alla scadenza delle cariche stesse prevista dalle norme in vigore all'atto delle loro elezioni.

B. *Il MURST.*

ha disposto l'assegnazione straordinaria a favore dell'Università di Torino, per il nuovo Ateneo, per il 1997, dell'importo di lire 6,5 miliardi sulle disponibilità finanziarie per la programmazione, e dell'importo di L. 6.291.852.000 sul fondo di finanziamento ordinario, sulla base dei criteri che il Ministero ha adottato e sui quali l'osservatorio per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere favorevole, al fine di assicurare una specifica dotazione di fondi per l'avvio dell'Università del Piemonte Orientale. Tali somme vanno a incrementare - quelle riportate nell'allegato 1, che l'Università di Torino trasferirà al nuovo Ateneo;

determina la quota di pertinenza del nuovo Ateneo a valere sui fondi previsti dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

compensa in qualsiasi momento ogni importo che debba essere recuperato in base al presente accordo dall'Università di Torino e dal nuovo Ateneo, con l'importo di ogni altra erogazione o contributo da versare ai medesimi in base ad ogni altro titolo;

vigila sull'attuazione del presente accordo e dirime ogni contrasto che possa insorgere sulla validità, applicazione, interpretazione ed esecuzione dell'accordo stesso. L'organismo di conciliazione o il soggetto indipendente cui verrà deferita la controversia con apposito decreto ministeriale, esperite le procedure per un accordo bonario, deciderà secondo equità dando preferenza alla soluzione che assicuri il raggiungimento degli obiettivi cui è finalizzato l'accordo medesimo.

Art 4.

Obblighi degli enti locali

Al fine di assicurare l'attivazione del nuovo Ateneo, gli Enti locali sottoscrittori del presente accordo si impegnano a compiere azioni congiunte necessarie per la sua realizzazione o rafforzamento e, comunque:

A. *La regione Piemonte.*

definisce nei programmi regionali e comunitari, come prioritari gli interventi e le iniziative funzionalmente connessi all'attivazione del nuovo Ateneo;

s'impegna con apposita legge a sostenere la nuova istituzione mediante:

l'erogazione di un contributo di lire tre miliardi per anno e per cinque anni complessivi, da utilizzarsi da parte del nuovo Ateneo per spese di investimento, a copertura parziale degli oneri derivanti dalla realizzazione dei progetti scientifici e didattici di eccellenza;

risorse finanziarie destinate ad attivare con le province interessate accordi di programma per la realizzazione di progetti integrati nel campo edilizio e per altri investimenti, necessari al completamento e al potenziamento dell'Università del Piemonte Orientale;

provvede, in armonia con la legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, ad istituire l'Edisu per la nuova Università o, qualora si ritenesse opportuno per una maggiore razionalità ed efficienza della gestione, d'intesa con gli Atenei del Piemonte, a disciplinare forme di aggregazione con l'EDISU già operante a Torino. Provvede altresì alla realizzazione e gestione di residenze universitarie, attraverso l'EDISU o tramite le competenti agenzie territoriali per la casa.

rilascia, con procedura di urgenza, in relazione alle richieste dei competenti organi accademici, ogni parere e/o autorizzazione di natura tecnica amministrativa, storico-paesaggistica-ambientale, sanitaria, contabile e finanziaria, collegati ad interventi ed iniziative pertinenti all'attuazione del nuovo Ateneo.

B1. *La provincia di Alessandria.*

garantisce la copertura finanziaria di lire 150 milioni per anno e per cinque anni complessivi, al fine di sostenere la nuova istituzione;

mette a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale ad Alessandria, in comodato d'uso gratuito per trent'anni:

un immobile costituito da 3 blocchi, su tre piani fuori terra per una superficie complessiva di mq. 3200 al lordo, ubicato in via Cavour 65 (attualmente sede del Comando Compagnia dei Carabinieri «U. Berengo») non appena disponibile.

B2. *La provincia di Novara.*

garantisce la copertura finanziaria di lire 500 milioni, per anno e per cinque anni complessivi, al fine di sostenere la nuova istituzione;

B3. *La provincia di Vercelli.*

garantisce la copertura finanziaria di lire 170 milioni, per anno e per cinque anni complessivi, al fine di sostenere la nuova istituzione;

garantisce la copertura di lire 50 milioni per anno e per cinque anni complessivi, per sostenere le spese necessarie all'insediamento provvisorio della sede del rettorato, mette a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale a Vercelli, in comodato d'uso gratuito per trent'anni:

palazzo Tartara (mq 947);

piazza Roma (mq 506);

ex-Ospedaletto (mq 1558);

fabbricato EX 18 (mq 680);

indica la disponibilità a vendere all'Università del Piemonte Orientale a Vercelli:

Palazzo Tartara (quota residua mq 2785). Il ricavato sarà utilizzato dalla provincia, con un integrazione propria di due miliardi, per trasferire gli uffici della provincia ivi ospitati.

È previsto un protocollo aggiuntivo finalizzato all'inserimento di impegni pubblici e privati, riguardanti altri soggetti, atti a consentire la ristrutturazione del fabbricato ex 18 destinato al Rettorato.

C1. *Il comune di Alessandria.*

garantisce la copertura finanziaria di lire 150 milioni, per anno e per cinque anni complessivi al fine di sostenere la nuova istituzione;

mette a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale, ad Alessandria:

in comodato gratuito trentennale parte dell'ex-ospedale Militare (mq 2500);

area contigua a quella di proprietà universitaria e sita agli «Orti», per complessivi mq 6800 circa, con cessione gratuita in proprietà dei terreni e delle parti coperte, una volta che l'amministrazione civica sia giunta a totale disponibilità della stessa.

Rilascia con procedura di urgenza, in relazione a richieste dei competenti organi accademici le relative autorizzazioni e/o le necessarie concessioni, con le appropriate destinazioni d'uso, eventualmente anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.). Ove necessario, per consentire l'acquisizione in modo contestuale dalle altre amministrazioni e dagli organi interni dell'amministrazione comunale dell'insieme degli adempimenti approvativi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, resi obbligatori da norme statali e regionali vigenti, il sindaco convoca e presiede apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

C2. *Il comune di Novara.*

garantisce la copertura finanziaria di lire 500 milioni, per anno e per cinque anni complessivi, al fine di sostenere la nuova istituzione:

rilascia con procedura di urgenza, in relazione a richieste dei competenti organi accademici le relative autorizzazioni e/o le necessarie concessioni, con le appropriate destinazioni d'uso, eventualmente anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.). Ove necessario, per consentire l'acquisizione in modo contestuale dalle altre amministrazioni e dagli organi interni dell'amministrazione comunale dell'insieme degli adempimenti approvativi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, resi obbligatori da norme statali e regionali vigenti, il sindaco convoca e presiede apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

C3. *Il comune di Vercelli.*

garantisce la copertura finanziaria di lire 190 milioni, per anno e per cinque anni complessivi, al fine di sostenere la nuova istituzione;

garantisce la copertura di lire 50 milioni per anno e per cinque anni complessivi, per sostenere le spese necessarie all'insediamento provvisorio della sede del rettorato;

mette a disposizione dell'Università del Piemonte Orientale, a Vercelli, in comodato gratuito per trent'anni:

parte dell'area conventuale di S. Andrea (mq 1500);

manica delle donne dell'ex-ospedale Maggiore (mq 3600);

ex-convento di S. Pietro Martire (mq 1700);

ex farmacia dell'ex Ospedale Maggiore (mq 2000) previa ulteriore acquisizione di mq 400 da parte dell'azienda sanitaria locale n. 11, attuale proprietaria;

fabbricato ex 18 (mq 680);

offre in concessione d'uso gratuita per la durata di cinque anni i locali (6 aule) di proprietà presso il palazzo ex- ENAL.

rilascia con procedura di urgenza, in relazione a richieste dei competenti organi accademici le relative autorizzazioni e/o le necessarie concessioni, con le appropriate destinazioni d'uso, eventualmente anche in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.). Ove necessario, per consentire l'acquisizione in modo contestuale dalle altre amministrazioni e dagli organi interni dell'amministrazione comunale dell'insieme degli adempimenti approvativi, pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, resi obbligatori da norme statali e regionali vigenti, il sindaco convoca e presiede apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Obblighi degli associati pubblici e privati

Gli altri sottoscrittori pubblici e privati del presente accordo, interessati a cooperare per l'attivazione, sostegno e sviluppo del nuovo Ateneo, si obbligano irrevocabilmente e rispettivamente a quanto segue:

La società per l'insediamento e lo sviluppo universitario Alessandria-Asti S.p.a., assume l'onere finanziario per lire 100 milioni all'anno e per cinque anni complessivi: mette a disposizione la somma di lire 300 milioni per anno, per cinque anni complessivi, per l'assunzione di personale amministrativo da comandare presso la nuova Università.

Il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Novara assume l'onere finanziario per lire 500 milioni all'anno e per cinque anni complessivi.

La Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria assume l'onere finanziario per lire 150 milioni all'anno e per cinque anni complessivi.

La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Alessandria assume l'onere finanziario per lire 150 milioni all'anno e per cinque anni complessivi.

Art. 6.

Norma finale

Le clausole del presente accordo possono essere modificate mediante patto aggiuntivo scritto da tutte le parti firmatarie. Le contribuzioni degli enti locali (comuni, province), dei consorzi e degli altri enti firmatari saranno prevalentemente utilizzati, nell'arco del quinquennio, per le iniziative attivate presso le sede di riferimento degli enti.

Il presente accordo può dare luogo a successivi protocolli applicativi tra uno o più soggetti sottoscrittori del medesimo accordo, in coerenza con le sue clausole, fatta salva la possibilità di messa a disposizione del nuovo Ateneo di ulteriori risorse aggiuntive.

p. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
Il Ministro: BERLINGUER

p. L'Università degli studi di Torino
Il rettore: BERTOLINO

p. La regione Piemonte
Il presidente della giunta regionale: GHIGO

p. La provincia di Alessandria
Il presidente della provincia: PALENZONA

p. La provincia di Novara
Il presidente della provincia: CATTANEO

p. La provincia di Vercelli
Il presidente della provincia: VALERI

p. Il comune di Alessandria
Il sindaco di Alessandria: CALVO

p. Il comune di Novara
Il sindaco di Novara: CORRENTI

p. Il comune di Vercelli
Il sindaco di Vercelli: BAGNASCO

p. La società per l'insediamento e lo sviluppo universitario Alessandria-Asti S.p.a.
Il presidente: VERONESI

p. Il Consorzio per lo sviluppo degli studi universitari in Novara
Il presidente: CATTANEO

p. La Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria
Il presidente: PITTATORE

p. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Alessandria
Il presidente: STRADELLA

98A7127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 3 agosto 1998.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni relative al trasferimento parziale di portafoglio dalla Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a., in Roma, alla Casse e Generali Vita S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 946).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 64 del suddetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Eurovita italcasse assicurazioni S.p.a, con sede in Roma, via Sicilia n. 167;

Visto il provvedimento ISVAP 17 dicembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciato a Casse e Generali Vita S.p.a., con sede in Verona, piazza Brà n. 26/D;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a. del 9 ottobre 1997 e del Consiglio di amministrazione di Casse e Generali Vita S.p.a. del 17 novembre 1997, concernenti il trasferimento parziale del portafoglio, da Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.a., a Casse e Generali Vita S.p.a., dei contratti acquisiti tramite la rete di sportelli bancari del gruppo Cariverona;

Vista l'istanza presentata dalle società Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a. e Casse e Generali Vita S.p.a. volta ad ottenere l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento del predetto portafoglio;

Accertato che la società acquirente, tenuto conto del portafoglio acquisito, dispone, sulla base dei dati previsionali forniti dalla medesima, di elementi costitutivi del margine eccedenti la misura dovuta;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 64, comma 3, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Dispone:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale di portafoglio da Eurovita Italcasse assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, a Casse e Generali Vita S.p.a., con sede in Verona, riguardante i contratti acquisiti tramite la rete di sportelli bancari del gruppo Cariverona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7213

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 10 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (Consiglio di facoltà seduta del 5 marzo 1998, senato accademico seduta del 20 aprile 1998, Consiglio di amministrazione seduta del 23 giugno 1998);

Decreta:

Viene riordinata la scuola di specializzazione in scienze dell'alimentazione, settore medico, al decreto ministeriale 3 luglio 1996:

Art. 1.

La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di approfondire sul piano scientifico le conoscenze di coloro che si dedicano allo studio della scienza dell'alimentazione circa la nutrizione umana in condizioni fisiologiche, la nutrizione clinica, gli aspetti igienici ecologici tecnologici ed economico-sociali dell'alimentazione, nonché di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 3.

La scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di nutrizione clinica;

indirizzo di nutrizione applicata, per laureati in scienze biologiche e farmacia;

indirizzo tecnologico alimentare, per laureati in chimica, medicina veterinaria, chimica e tecnologia farmaceutica, scienza delle preparazioni alimentari.

Art. 4.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del SSN individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del SSN delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola è lo «Istituto di fisiologia e nutrizione umana».

Art. 6.

Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in 6 per i laureati in medicina e chirurgia e 12 per laureati in altre discipline, per ciascun anno di corso.

TABELLA *A*. — *Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area propedeutica (comune ai tre indirizzi della scuola).

Gli specializzandi del primo anno dei tre indirizzi dovranno aggiornare le conoscenze di biochimica, di statistica e di igiene in funzione di una specifica applicazione ai problemi della nutrizione.

La biochimica della nutrizione consentirà allo specializzando di affrontare lo studio dell'organismo come un complesso omeostatico che si avvale di meccanismi di regolazione enzimatica e ormonali influenzati anche dallo stato di nutrizione delle cellule.

La chimica degli alimenti consentirà allo specializzando di conoscere le proprietà strutturali e la reattività chimica dei nutrienti, così come la composizione degli alimenti in nutrienti antinutrienti non nutrienti e le eventuali modificazioni che possono intervenire a carico di questi composti durante i processi tecnologici.

La statistica applicata alla nutrizione consentirà allo specializzando di utilizzare gli elementi di base delle statistiche descrittive, delle leggi delle probabilità, di quelle del campionamento e della differenza statistica.

L'igiene degli alimenti consentirà allo specializzando di acquisire le metodologie di identificazione delle malattie trasmissibili con gli alimenti e la legislazione necessaria per la loro prevenzione e controllo.

Considerando l'importanza che l'industria alimentare assume nei consumi alimentari della popolazione, lo studente del primo anno dei tre indirizzi dovrà conoscere le principali operazioni unitarie cui gli alimenti sono sottoposti in modo da essere in grado di valutare le modificazioni della qualità nutrizionale degli alimenti indotte da tali operazioni.

INDIRIZZO NUTRIZIONALE CLINICA (NC)

1. *Area di fisiopatologia della nutrizione umana.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà saper definire i bisogni dell'uomo e della popolazione in energia ai nutrimenti; dovrà conoscere le basi biochimiche dei processi dismetabolici la cui terapia si avvale del trattamento dietetico e individuare le condizioni che provocano disordini congeniti o acquisiti del metabolismo del glucosio, degli aminoacidi, degli acidi grassi, delle basi azotate e del metabolismo minerale; nonché patologie dovute a errori metabolici legati alla eritropoiesi.

Settori: E05B - Biochimica clinica, E06A - Fisiologia umana; E06B - Alimentazione e Nutrizione umana, F04A - Patologia generale, F07A - Medicina interna, E07X - Farmacologia.

2. *Area epidemiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà aggiornare le sue conoscenze in Epidemiologia generale ed acquisire quelle conoscenze che gli permettano di preparare un protocollo sperimentale per uno studio specifico di epidemiologia della nutrizione ed interpretarne successivamente i risultati.

Settori: F01X - Statistica medica, F22A - Igiene generale e applicata, S01B - Statistica per la ricerca sperimentale.

3. *Area di nutrizione clinica dell'adulto.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere significato e modalità dietoterapeutiche in ausilio della cura delle patologie gastrointestinali, epatobiliari, renali, pancreatiche e cardiocircolatorie. Dovrà conoscere la dietoterapia della carenza di ferro (anche in gravidanza), la dietetica della gestante, della nutrice e dell'anziano. La dietoterapia del sovrappeso corporeo, dell'obesità e delle magrezze patologiche.

Settori: F07A - Medicina interna, F07D - Gastroenterologia, F07E - Endocrinologia, F08A - Chimica generale, F20X - Ginecologia e Ostetricia, F23C - Scienze infermieristiche ostetricoginecologiche, M11E - Psicologia clinica.

4. *Area di nutrizione clinica dell'età evolutiva.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere e saper applicare i concetti di base dell'alimentazione nel primo anno di vita (allattamento al seno, allattamento artificiale, divezzamento) e quelli dell'alimentazione dal secondo anno di vita alla adolescenza con particolare riguardo per gli aspetti che si riferiscono al ruolo che svolge l'attività fisica sui bisogni in energia in età evolutiva ed in particolare l'attività sportiva non agonistica nel periodo scolastico.

Lo specializzando dovrà anche conoscere gli aspetti teorici e la pratica clinica del recupero dei deficit nutrizionali in età evolutiva e le modalità di intervento nelle sindromi da malassorbimento.

Settori: F07A - Medicina interna, F08A - Chirurgia generale, F19A - Pediatria generale specialistica, F23B - Scienze infermieristiche.

5. *Area dell'organizzazione dei servizi dietetici ospedalieri.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere finalità, strutture e modello organizzativo del servizio dietetico ospedaliero, la dieta del paziente ospedalizzato, l'alimentazione artificiale del paziente ospedalizzato, le interferenze tra farmaci ed alimentazione, il day-hospital e l'ambulatorio specializzato. Egli dovrà anche conoscere il ruolo del servizio dietetico ospedaliero nel territorio e l'assistenza dietoterapica domiciliare.

Settori: F22A - Igiene generale e applicata, F22E - Scienze tecniche dietetiche applicate, F23A - Scienze infermieristiche generali e cliniche.

INDIRIZZO DI NUTRIZIONE APPLICATA (NA)

1. *Area di statistica del consumi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere e sapere applicare le conoscenze fondamentali per il rilevamento statistico dei consumi alimentari nella popolazione e quelle per il trattamento, l'elaborazione e l'interpretazione nutrizionale ed economica dei risultati.

Una particolare attenzione sarà data all'analisi dei dati mediante l'impiego dell'informatica.

Settori: C01B - Chimica merceologica, F01X - Statistica medica, S01B - Statistica per la ricerca sperimentale.

2. *Area di dietologia fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà apprendere il ruolo degli alimenti nel soddisfare i bisogni in energia e nutrienti dell'uomo a partire dalle abitudini alimentari delle popolazioni e dovrà apprendere a comporre regimi alimentari normali fisiologici mediante l'uso delle tabelle di composizione degli alimenti basandosi, altresì, sulle conoscenze propedeutiche di chimica degli alimenti e di tecnologie alimentari per valutare l'influenza eventuale di queste ultime sulla qualità nutrizionale dei regimi composti.

Settori: C09X - Chimica Bromatologica, E04A - Fisiologia generale, E05A - Biochimica, E06B - Alimentazione e Nutrizione umana, F23E - Scienze tecniche dietetiche applicate.

3. *Area della sorveglianza alimentare della popolazione e degli interventi alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere le metodologie e le procedure per fornire, mediante gli studi sui consumi alimentari, le informazioni necessarie per l'analisi delle cause e dei fattori associati che determinano problemi nutrizionali nelle popolazioni e seguirne la loro evoluzione. Lo specializzando dovrà anche apprendere a formulare ed eseguire interventi alimentari di carattere sociale.

Settori: E06B - Alimentazione e Nutrizione umana, F01X - Statistica medica, F22A - Igiene generale e applicata, S01B - Statistica per la ricerca sperimentale.

4. *Area della qualità nutrizionali e degli alimenti.*

Obiettivo: partendo dalla Biochimica delle classi di composti dl interesse nutrizionale (aminoacidi, acidi grassi, saccaridi, etc.) e dalla loro biodisponibilità in funzione dei vari componenti del regime alimentare, lo specializzando dovrà sapere definire il valore nutrizionale degli alimenti in riferimento al fabbisogno in nutrienti.

Settori: E04A - Fisiologia generale, E05A - Biochimica, E06A - Fisiologia umana, E06B - Alimentazione e nutrizione umana, F22A - Igiene generale ed applicata.

5. *Area dell'educazione e dell'informazione alimentare.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere gli elementi delle tecniche della comunicazione di massa in materia di alimentazione e di nutrizione. Egli dovrà anche essere capace di definire gli obiettivi ed i pro-

grammi dell'informazione alimentare in relazione all'organizzazione sociale a cui essa si riferisce e compiere un'analisi dei progetti delle comunicazioni di massa applicate all'informazione alimentare e saperne valutare i risultati.

Settori: E06A - Fisiologia umana, E06B - Alimentazione e nutrizione umana.

INDIRIZZO TECNOLOGICO ALIMENTARE (TA)

1. *Area di chimica degli alimenti.*

Obiettivo: mediante l'apprendimento dei metodi di analisi dei principali componenti alimentari e delle principali metodologie dell'analisi chimica strumentale, lo specializzando dovrà essere capace di eseguire l'analisi ed il controllo dei prodotti alimentari.

Settori: C01A - Chimica analitica, C01B - Chimica merceologica, C09X - Chimica bromatologica, E05A - Biochimica.

2. *Area della qualità nutrizionale e sensoriale degli alimenti e della loro sicurezza d'uso.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà sapere definire il ruolo nutrizionale degli alimenti a partire dalla loro composizione chimica e dalla biodisponibilità dei nutrienti in essi presenti e dovrà sapere delineare un indirizzo igienico-sanitario preventivo e di controllo attraverso la valutazione del contaminanti volontari ed involontari in essi presenti. Allo scopo di condurre una valutazione quanto più completa possibile della qualità totale di un alimento, lo specializzando dovrà anche essere capace di compiere rilevamenti sulle proprietà organolettiche degli alimenti e sulla loro comodità d'uso.

Settori: E04A - Fisiologia generale, E05A - Biochimica, E06B - Alimentazione e nutrizione umana - F22A - Igiene generale ed applicata.

3. *Area delle operazioni unitarie delle tecnologie alimentari.*

Obiettivo: lo specializzando dovrà conoscere i principi delle tecnologie che hanno importanza nelle industrie alimentari attraverso un esame degli aspetti teorici delle operazioni unitarie e la descrizione per ciascuna operazione degli impianti industriali disponibili con i differenti campi di applicazione. In tale modo lo specializzando dovrà avere la capacità di fare delle scelte progettuali in funzione delle ipotesi di lavoro collegate al tipo di alimento da trattare, alla capacità produttiva, ai fattori economici ed alla qualità del prodotto finito.

Settori: E12X - Microbiologia generale, G08A - Scienza e tecnologia del prodotti alimentari, G08B - Chimica industriale e tecnologia.

4. *Area dei processi tecnologici.*

Obiettivo: lo specializzando, dovrà conoscere i processi produttivi nei principali settori agro-alimentari (cereali, materie grasse, lattiero-casearie, carni e pesci, bevande alcooliche) con analisi critica delle diverse soluzioni adottate in modo da essere in grado di fare una valutazione di funzione dei principali parametri qualitativi biologici presenti nelle altre aree. Lo specializzando dovrà anche conoscere i principi biologici applicabili alle biotecnologie con particolare riguardo per i processi fermentativi per la produzione di acidi organici e per la produzione ed applicazione di enzimi per il recupero di nutrienti da sottoprodotti agro-alimentari.

Settori: C10X - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni, G09B - Nutrizione e alimentazione animale, I15C Impianti chimici, I15F Ingegneria chimica biotecnologica.

TABELLA *B* — *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

C1 - *Indirizzo di nutrizione clinica.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in Scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di Nutrizione clinica deve:

avere svolto almeno 20 valutazioni di composizione corporea con metodo antropometrico e mediante impedenziometria bioelettrica;

avere svolto almeno 50 test diagnostici dinamici e funzionali nell'area della nutrizione clinica dell'adulto e dell'individuo in età evolutiva;

avere preparato almeno un protocollo di studio di epidemiologia della nutrizione;

avere posizionato almeno 10 volte il sondino naso-gola e la cannula in vena periferica per l'alimentazione artificiale;

avere effettuato almeno 10 bilanci di azoto in pazienti ospedalizzati.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due su tre):

a) nutrizione artificiale: avere acquisito esperienza sulle procedure che si eseguono nella nutrizione enterale e parenterale e nell'allestimento delle sacche contenenti i liquidi nutritivi da somministrare al paziente e nella gestione del sistema di infusione per un periodo non inferiore ad un semestre;

b) nutrizione clinica nella patologia del metabolismo: avere frequentato per un periodo non inferiore a un semestre un reparto di Medicina generale, partecipando attivamente alla gestione clinica di pazienti effetti da patologie di carattere metabolico (diabete, dislipidemie, etc.) la cui terapia si avvale di trattamento dietetico.

c) nutrizione clinica nella patologia dei deficit nutrizionali: avere partecipato in Italia o nei Paesi in via di sviluppo al recupero nutrizionale di soggetti affetti da malattie da carenza e/o eccesso energetico, proteico e vitaminico per un periodo non inferiore ad un semestre.

C2 - *Indirizzo di nutrizione applicata.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo di nutrizione applicata, deve:

avere gestito una banca dati di carattere nutrizionale su computer;

avere eseguito per almeno 15 alimenti all'analisi chimica centesimale di nutrienti comprendente lipidi, protidi, fibre, vitamine A, B1, B2, PP, Calcio, Ferro;

avere preparato almeno 30 schemi dietetici riferentesi a comunità di sesso ed età differenti;

avere effettuato almeno 50 esami antropometrici su individui in età evolutiva e avere valutato con opportune tabelle, il livello di accrescimento;

avere effettuato, almeno 10 campioni di alimenti, analisi chimiche che prevedano l'utilizzazione di HPLC e gascromatografo.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) statistica dei consumi alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in una unità di informatica e di statistica, conoscenze avanzate sulle principali metodologie di elaborazione di dati sui consumi alimentari della popolazione;

b) biochimica della nutrizione: avere frequentato per almeno un semestre un istituto di ricerca dove si effettuano studi sui principali meccanismi biochimici della nutrizione e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulle principali tecniche utilizzate;

c) dietetica delle comunità: avere partecipato per almeno un semestre alle attività di alimentazione di comunità e dimostrare di avere acquisito conoscenze avanzate sulla definizione delle tabelle dietetiche, sui metodi di controllo della qualità igienica e nutrizionale degli alimenti utilizzati, sui metodi di gestione della refezione e sulle valutazioni antropometriche dello stato di nutrizione degli utenti della refezione comunitaria.

C3 - *Indirizzo tecnologico alimentare.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di disciplina in scienza dell'alimentazione nell'indirizzo tecnologico alimentare, deve:

avere effettuato su almeno 15 alimenti l'analisi chimica degli acidi grassi e degli aminoacidi dimostrando di conoscere a fondo la strumentazione analitica di base e quella specifica;

avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine animale (carni, pesci, prodotti lattiero-caseari);

avere effettuato per almeno 90 giorni un soggiorno di studio presso un'industria di trasformazione di prodotti di origine vegetale.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno due sulle tre previste):

a) analisi chimica degli alimenti: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in un istituto di ricerca, una solida esperienza sui principali metodi di analisi chimica correntemente utilizzati per l'analisi chimica dei prodotti alimentari (nutrienti e sostanze xenobiotiche);

b) tecnologia dell'industria alimentare: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in industrie alimentari, una conoscenza approfondita sulle principali operazioni unitarie di trasformazione, sulla gestione tecnica della strumentazione e sul controllo di qualità dei prodotti;

c) biotecnologie alimentari: avere acquisito mediante soggiorno di studio di almeno un semestre in istituti di ricerche e industrie alimentari le tecniche e le procedure della fermentazione alcoolica (produzione di vino, birra e etanolo) e della fermentazione dei prodotti lattiero-caseari, che quelle per lo studio, il riconoscimento e il miglioramento dei centri produttivi.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 10 luglio 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A6540

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 14 gennaio 1998, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 giugno 1998, con la quale il consiglio della facoltà di scienze ambientali ha proposto la modifica del vigente statuto con l'aggiunta, nel settore scientifico disciplinare N14X dell'area giuridica dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale, della disciplina «Diritto comunitario dell'ambiente»;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente modificato nel senso che nel settore scientifico disciplinare N14X dell'area giuridica dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in valutazione e controllo ambientale della facoltà di scienze ambientali è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

Diritto comunitario dell'ambiente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 11 luglio 1998

Il rettore: Bo

98A6539

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 5 maggio 1997 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico», pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* del 19 luglio 1995 n. 167 e del 17 giugno 1997, n. 139 - serie generale;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo ateneo;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. 1/1998 recante «legge 15 maggio 1997 n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del T.U. 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA

Art. 304.

È istituita presso l'università degli studi di Parma la scuola di specializzazione in nefrologia. La scuola di specializzazione in nefrologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Il corpo docente della scuola deve prevedere almeno un professore universitario di nefrologia.

La direzione della scuola spetta ad un professore universitario di nefrologia, di ruolo o fuori ruolo, di prima o, in mancanza di seconda fascia.

Ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello Statuto.

La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di clinica medica, nefrologia e scienze della prevenzione.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia.

Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenute equipollenti dalle competenti autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso è effettuato mediante prove e valutazione dei titoli. Il punteggio finale massimo di 100 punti è così suddiviso:

a) 50 punti da prova scritta con quiz a risposta multipla;

b) 10 punti da prova orale;

c) 20 punti dalla media di 5 esami propedeutici e/o inerenti alla specialità, stabiliti con delibera del consiglio della scuola;

d) 10 punti dalla valutazione della tesi o di pubblicazioni inerenti alla specialità;

e) 10 punti per internato universitario coerente con la scuola di specializzazione su delibera del consiglio della scuola.

La commissione del concorso sarà formata dal direttore della scuola e da 4 docenti nominati secondo la normativa vigente.

Art. 306.

Il consiglio della scuola stabilisce l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei diversi presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio stabilisce pertanto:

a) le opportune attività didattiche, comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, e la sede di quella di tirocinio, compreso quello relativo all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal consiglio della scuola, sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari.

Costituiscono aree obbligatorie (propedeutiche, di approfondimento scientifico-culturale, di professionalizzazione) quelle relative ai settori seguenti:

E03A Biologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04B Immunologia, E07X Farmacologia, F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F10A Urologia, F07C Medicina d'urgenza, F19C Pediatria.

Nei primi due anni di formazione lo specializzando deve dedicare almeno il 50% del tempo della sua attività di tirocinio alla formazione professionale nei settori della Medicina interna generale e specialistica (F07).

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 307.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi, quelle specifiche relative al tirocinio e concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie.

Art. 308.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su di una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata secondo la normativa vigente.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate agli standards europei.

Art. 309.

Le tabelle riguardanti gli standards nazionali (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza, sull'attività minima dello specializzando per adire l'esame finale, nonché sulle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle specifiche scuole di specializzazione.

TABELLA *A* - *Aree di addestràmento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo fisiologia renale, biochimica e genetica pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche per l'apprendimento delle tecniche di laboratorio, della clinica e della terapia.

Settori: E09A Anatomia, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F03X Genetica medica, F07E Nefrologia.

B. *Area di fisiopatologia nefrologica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano lo sviluppo delle malattie renali.

Settori: E03A Biologia, F03X Genetica medica, F04C Patologia generale, F04A Immunologia, F07B Fisiopatologia clinica, F07E Nefrologia.

C. *Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche in tutti i settori di laboratorio applicati alla nefrologia, comprese citomorfologia, istopatologia, immunopatologia e la diagnostica per immagini.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07D Semeiotica funzionale, F07E Nefrologia, F18X Diagnostica per immagini.

D. *Area di nefrologia clinica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del rene, dei disordini del metabolismo elettrolitico e dell'equilibrio acido base, e dell'ipertensione arteriosa. Deve infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F07E Nefrologia, F07A Medicina interna, E07X Farmacologia, F05X Microbiologia, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. F01X Statistica medica, F10A Urologia, F19C Pediatria, F07C Medicina d'urgenza, F04A Patologia generale.

E. *Area di terapia sostitutiva della funzione renale.*

Obiettivo: Lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e la pratica clinica correlate con l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di rene.

Settori: F07E Nefrologia, F08A Chirurgia dei trapianti.

F. *Area dell'emergenza nefrologica.*

Obiettivo: Lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare, le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza nefrologica.

Settori: F07E Nefrologia, F07C Medicina d'urgenza, F12X Anestesiologia e rianimazione.

TABELLA *B* - *Standards necessari alle strutture sanitarie non universitarie per contribuire alla formazione specialistica mediante convenzionamento con l'Università per la scuola di specializzazione in nefrologia.*

Il presidio ospedaliero non universitario deve avere, oltre a strutture didattiche e di aggiornamento generali, una qualificata specifica attività media annuale, dimostrata per almeno un triennio, tale da garantire allo specializzando il conseguimento degli obiettivi formativi assegnatigli riguardo al periodo di frequenza della struttura medesima. Tali attività sono:

a) attività ambulatoriale e di Day Hospital per almeno 300 pazienti annui, anche con specifica attività per pazienti in dialisi peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;

b) attività di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia nefrologica;

c) attività diagnostica di istopatologia renale comprendente il prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;

d) attività di terapia sostitutiva acuta e cronica della funzione renale; con almeno 8 posti dialisi.

TABELLA *C* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) Aver conseguito personalmente almeno 10 biopsie renali ed aver partecipato alla fase di definizione diagnostica di almeno 100 pazienti.

2) Aver eseguito personalmente almeno 15 procedure dialitiche d'urgenza.

3) Saper gestire le metodiche di emodialisi e di dialisi peritoneale, partecipando attivamente ad almeno 10 interventi per allestimento di fistola artero-venosa e ad almeno 5 interventi di impianto di catetere peritoneale.

4) Saper impostare una corretta diagnosi di nefropatia e la più adeguata terapia per pazienti con malattie renali, ipertensione arteriosa, alterazione del metabolismo idroelettrolitico e dell'equilibio acido-base, insufficienza renale, con trapianto di rene. Con riferimento al punto 4 dell'articolo 1, costituiscono attività di perfezionamento opzionali (obbligatorie almeno 2 sulle 3 previste):

a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica relative alla diagnosi immunologica diretta e morfologica (microscopia ottica ed elettronica) delle principali nefropatie; aver acquisito esperienza pratica di terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi;

b) terapia sostitutiva della funzione renale: aver acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale; saper impostare al più corretto trattamento dialitico per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica;

c) clinica e terapia del trapianto di rene: aver acquisito le conoscenze teoriche dell'immunologia dei trapianti; aver acquisito esperienza pratica sulla selezione dei candidati al trapianto di rene e sulle principali terapie anti-rigetto; saper gestire correttamente l'attività ambulatoriale per pazienti trapiantati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Parma, 1° luglio 1998

Il pro-rettore vicario: SCARAVELLI

98A7128

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 16 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1995 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in scienze politiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 95, il quale dispone che l'ordinamento didattico dei corsi di laurea venga disciplinato dagli atenei con le modalità di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge n. 341/1990 in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 17, comma 101, della citata legge 127/1997 in base al quale, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Visto l'art. 17, comma 119, della legge 127/1997 che ha disposto l'abrogazione delle competenze del consiglio universitario nazionale in materia di formulazione di pareri anche relativi alle modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi già esistenti;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale dl cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 9 al 12 (Titolo II) relativi alla facoltà di giurisprudenza - corso di laurea in scienze politiche sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 9.

1. Il corso di laurea in scienze politiche fornisce conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione interdisciplinare nei campi politologico sociologico, storico-politico, giuridico-istituzionale e politico economico. Esso ha la durata quadriennale e comprende ventitre annualità di insegnamento, oltre a due biennalità di insegnamento relative a lingue straniere.

2. Le iscrizioni al corso di laurea possono essere programmate purché in conformità alla legislazione vigente.

3. Il corso di laurea in scienze politiche si articola in un biennio propedeutico ed in un biennio di specializzazione. Per essere ammessi all'esame di laurea è necessario aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti indicati nel piano di studi approvato dal consiglio di facoltà. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in scienze politiche.

4. Il biennio propedeutico comprende, oltre all'insegnamento (biennale, con prova di esame alla fine del biennio) di una lingua straniera da scegliersi tra quella francese e quella inglese, dodici annualità ed il tutto viene ripartito nella maniera seguente:

Primo anno:

Economia politica (P01A, P01F, P01G, P01H)

Istituzioni di diritto privato (N01X)

Istituzioni di diritto pubblico (N09X)

Statistica (S01A)

Storia delle dottrine politiche (Q01B)

Storia moderna (M02A)

Secondo anno:

Diritto costituzionale italiano e comparato (N11X)

Diritto internazionale (N14X)

Politica economica (P01B)

Scienza politica (Q02X)

Sociologia (Q05A)

Storia contemporanea (M04X)

Prima lingua straniera (biennale: francese o inglese).

Art. 10.

1. Il biennio di specializzazione si articola in cinque indirizzi:

a) politico-amministrativo;

b) politico-economico;

c) politico-internazionale;

d) storico-politico;

e) politico-sociale.

2. Ciascun indirizzo comprende, oltre all'insegnamento obbligatorio (biennale, con prova di esame alla fine del biennio) di una seconda lingua straniera da scegliersi - eliminata quella relativa al primo biennio (francese o inglese) - tra «Lingua francese» (L16B), «Lingua inglese» (L18C), «Lingua spagnola» (L17C), «Lingua tedesca» (L19B) «Lingua araba» (L14D), «Lingua portoghese» (L17D) e «Lingua russa» (L21B), undici annualità, e i relativi esami vengano così ripartiti per anno:

Terzo anno:

4 discipline obbligatorie;

1 disciplina caratterizzante;

1 disciplina opzionale.

Quarto anno:

2 discipline obbligatorie;

1 disciplina caratterizzante;

2 discipline opzionali;

la seconda lingua straniera (biennale).

Art. 11.

Le discipline obbligatorie dei cinque indirizzi sono le seguenti:

1) INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

III Anno:

Diritto amministrativo (N10X)

Diritto del lavoro (N07X)

Diritto delle comunità europee (N14X)

Diritto regionale (N09X)

IV Anno:

Contabilità di Stato (N10X)

Sociologia del diritto (Q05F)

Seconda lingua straniera

2) INDIRIZZO POLITICO ECONOMICO

III Anno:

Demografia (S03A)

Economia industriale (P011)

Economia regionale (P01J)

Storia dell'economia politica (P01A)

IV Anno:

Relazioni industriali (N07X)

Storia economica (P03X)

Seconda lingua straniera

3) INDIRIZZO POLITICO INTERNAZIONALE

III Anno:

Diritto internazionale II (N14X)

Organizzazione internazionale (N14X)

Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)

Tutela internazionale dei diritti umani (N14X)

IV Anno:

Diritto delle comunità europee (N14X)

Economia internazionale (P01G)

Seconda lingua straniera

4) INDIRIZZO STORICO POLITICO

III Anno:

Filosofia politica (Q01A)

Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)

Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X)

IV Anno:

Sociologia della conoscenza (Q05B)

Storia del movimento sindacale (M04X)

Seconda lingua straniera

5) INDIRIZZO POLITICO-SOCIALE

III Anno:

Antropologia culturale (M05X)

Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X)

Sociologia economica (Q05C)

Sociologia dell'organizzazione (Q05C)

IV Anno:

Economia delle istituzioni (P01B)

Sociologia politica (Q05E)

Seconda lingua straniera

Le discipline caratterizzanti dei cinque indirizzi sono le seguenti:

1) *Indirizzo politico-amministrativo.*

Demografia (S03A)

Diritto parlamentare (N08X)

Diritto processuale amministrativo (N10X)

Diritto processuale generale (N15X)

Diritto pubblico dell'economia (N05X)

Organizzazione internazionale (N14X)

Scienza dell'amministrazione (Q02X)

Storia dell'amministrazione pubblica Q01C)

2) *Indirizzo politico economico.*

Diritto internazionale dell'economia (N14X)

Economia internazionale (P01G)

Economia delle istituzioni (P01B)
Economia monetaria (P01F)
Geografia economica (M06B)
Scienza delle finanze (P01C)
Sociologia economica (Q05C)
Statistica economica (S02X)

3) *Indirizzo politico internazionale.*
Antropologia culturale (M05X)
Demografia economica (S03A)
Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
Diritto internazionale dell'economia (N14X)
Geografia economica (M06B)
Sociologia politica (Q05E)
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X)
Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

4) *Indirizzo storico politico.*
Demografia storica (S03A)
Organizzazione internazionale (N14X)
Sociologia politica (Q05E)
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa (Q04X)
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)
Storia delle codificazioni moderne (N19X)
Storia economica (P03X)
Storia moderna e contemporanea dell'Asia (Q06B)

5) *Indirizzo politico sociale.*
Diritto internazionale del lavoro (N14X)
Metodologia delle scienze sociali (Q05A)
Relazioni industriali (Q05C)
Sociologia del diritto (Q05F)
Sociologia della conoscenza (Q05B)
Sociologia del lavoro (Q05C)
Statistica sociale (S03B)
Storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B)

Le discipline opzionali dei cinque indirizzi sono le seguenti:

1) *Indirizzo politico amministrativo.*
Contabilità degli enti pubblici (N10X)
Contabilità nazionale (S02X)
Demografia storica (S03A)
Diritto agrario comunitario (N03X)
Diritto comparato del lavoro (N07X)
Diritto ecclesiastico comparato (N12X)
Diritto internazionale del lavoro (N14X)
Diritto della previdenza sociale (N07X)
Diritto finanziario (N13X)
Diritto privato comparato (N02X)
Diritto privato delle comunità europee (N02X)
Diritto processuale civile (N15X)
Diritto processuale civile comparato (N15X)
Diritto pubblico comparato (N11X)
Diritto pubblico romano (N18X)
Diritto sindacale (N07X)
Dottrina dello Stato (N09X)
Economia pubblica (P01C)
Filosofia politica (Q01A)
Istituzioni di diritto e procedura penale (N16X, N17X)
Ordinamento giudiziario (N15X)
Politica economica regionale (P01J)
Programmazione economica (P01B)
Relazioni industriali (N07X)
Relazioni industriali (Q05C)
Scienza delle finanze (P01C)
Sociologia del lavoro (Q05C)
Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
Statistica giudiziaria (S03B)
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)
Storia delle istituzioni politiche (Q01C)
Storia del movimento sindacale (H04X)
Tutela internazionale dei diritti umani (N14X)

2) *Indirizzo politico economico.*
Contabilità di Stato (N10X)
Contabilità nazionale (S02X)
Demografia economica (S03A)
Demografia regionale (S03A)
Diritto amministrativo (N10X)
Diritto bancario (N05X)
Diritto comparato del lavoro (N07X)
Diritto della previdenza sociale (N07X)
Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
Diritto del lavoro e delle relazioni industriali (N07X)
Diritto della sicurezza sociale (N07X)
Diritto delle assicurazioni (N05X)
Diritto delle comunità europee (N14X)
Diritto internazionale del lavoro (N14X)
Diritto privato dell'economia (N05X)
Diritto pubblico dell'economia (N05X)
Diritto sindacale (N07X)
Diritto tributario comparato (N13X)
Econometria (P01E)

Economia dei beni e delle attività culturali (P01B)
Economia dei mercati monetari e finanziari (P01F)
Economia dei paesi in via di sviluppo (P01H)
Economia dei trasporti (P01J)
Economia dell'ambiente (P01B)
Economia della popolazione (P01H)
Economia della spesa pubblica (P01C)
Economia del lavoro (P01B)
Economia dello sviluppo (P01H)
Economia pubblica (P01C)
Geografia della popolazione (M06B)
Geografia dello sviluppo (M06B)
Geografia urbana e organizzazione territoriale (M06B)
Matematica per l'economia (S04A)
Matematica per le scienze sociali (S04A)
Politica dello sviluppo economico (P01H)
Politica economica agraria (P01B)
Politica economica europea (P01B)
Politica economica internazionale (P01G)
Politica economica regionale (P01J)
Politiche della popolazione (S03A)
Programmazione economica (P01B)
Sistemi economici comparati (P01B)
Sociologia del lavoro (Q05C)
Sociologia dei paesi in via di sviluppo (Q05C)
Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
Sociologia dello sviluppo (Q05A, Q05C)
Sociologia politica (Q05E)
Statistica sociale (S03B)
Storia dell'analisi economica (P01D)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
Storia del movimento sindacale (M04X)
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)
Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X)
Storia moderna e contemporanea dell'Asia (Q06B)
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati (S01A)
Teoria dello sviluppo economico (P01H)

3) *Indirizzo politico internazionale.*
Diritto commerciale (N04X)
Diritto comparato del lavoro (N07X)
Diritto del commercio internazionale (N14X)
Diritto della previdenza sociale (N07X)
Diritto diplomatico e consolare (N14X)
Diritto ecclesiastico comparato (N12X)
Diritto internazionale del lavoro (N14X)
Diritto internazionale privato (N14X)
Diritto parlamentare (N08X)
Diritto privato comparato (N02X)
Diritto privato delle comunità europee (N02X)
Diritto processuale comunitario (N14X)
Diritto pubblico comparato (N11X)
Diritto tributario comparato (N13X)
Dottrina dello Stato (N09X)
Economia dei paesi in via di sviluppo (P01H)
Economia della popolazione (P01H)
Economia delle grandi aree geografiche (P01J)
Economia monetaria (P01F)
Economia regionale (P01J)
Filosofia politica (Q01A)
Geografia della popolazione (M06B)
Geografia dello sviluppo (M06B)
Politica economica agraria (P01B)
Politica economica europea (P01B)
Politica economica internazionale (P01G)
Politiche della popolazione (S03A)
Programmazione economica (P01B)
Scienza delle finanze (P01C)
Sistemi economici comparati (P01B)
Sociologia dell'organizzazione (Q05C)
Sociologia delle relazioni internazionali (Q05E)
Sociologia economica (Q05C)
Statistica economica (S02X)
Statistica sociale (S03B)
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (M03D)
Storia dell'Africa (Q06A)
Storia dell'Africa mediterranea (Q06A)
Storia dell'Asia (Q06B)
Storia dell'Europa (M04X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia economica (P03X)
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici (Q06A)
Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X)
Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B)
Storia moderna e contemporanea dell'Asia (Q06B)

4) *Indirizzo storico politico.*
Analisi delle politiche pubbliche (Q02X)
Antropologia culturale (M05X)
Comunicazione politica (Q02X)
Demografia (S03A)
Diritto internazionale del lavoro (N14X)
Diritto internazionale dell'economia (N14X)
Economia dello sviluppo (P01H)
Etnologia (M05X)
Filosofia del diritto (N20X)
Geografia economica (M06B)
Metodologia delle scienze sociali (Q05A)
Matematica per le scienze sociali (S04A)
Partiti politici e gruppi di pressione (Q02X)
Relazioni industriali (N07X)

Relazioni industriali (Q05C)
Sistema politico italiano (Q02X)
Sociologia del diritto (Q05F)
Sociologia economica (Q05C)
Statistica sociale (S03B)
Storia del diritto italiano (N19X)
Storia del giornalismo (M04X)
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (M03D)
Storia della città e del territorio (M04X)
Storia della filosofia politica (Q01B)
Storia dell'Africa (Q06A)
Storia dell'Africa mediterranea (Q06A)
Storia dell'amministrazione pubblica (Q01C)
Storia dell'Asia (Q06B)
Storia delle dottrine politiche e sociali (Q01B)
Storia delle istituzioni politiche (Q01C)
Storia dell'Europa (M04X)
Storia dell'industria (M04X)
Storia del Mezzogiorno (M04X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del pensiero politico antico (Q01B)
Storia del pensiero politico contemporaneo (Q01B)
Storia del pensiero politico moderno (Q01B)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia della storiografia contemporanea (M04X)
Storia economica e sociale dell'età moderna (M02A)
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici (Q06A)
Storia e istituzioni dell'Europa orientale (M02B)
Storia e istituzioni del Mezzogiorno in età moderna (M02A)
Storia romana (L02B)
Tutela internazionale dei diritti umani (N14X)

5) *Indirizzo politico sociale.*
Demografia (S03A)
Demografia sociale (S03A)
Diritto comparato del lavoro (N07X)
Diritto della previdenza sociale (N07X)
Diritto della sicurezza sociale (N07X)
Diritto del lavoro e della previdenza sociale (N07X)
Diritto delle comunità europee (N14X)
Diritto ecclesiastico comparato (N12X)
Diritto internazionale privato (N14X)
Diritto parlamentare (N08X)
Diritto sindacale (N07X)
Economia dell'ambiente (P01B)
Economia della popolazione (P01H)
Economia del lavoro (P01B)
Economia industriale P01I)
Economia regionale (P01J)
Filosofia politica (Q01A)
Formazione e politica delle risorse umane (Q05C)
Geografia dello sviluppo (M06B)
Geografia urbana e organizzazione territoriale (M06B)
Matematica per le scienze sociali (S04A)
Metodologia e tecnica della ricerca sociale (Q0SA)
Organizzazione aziendale (P02D)
Organizzazione del lavoro (P02D)
Organizzazione internazionale (N14X)
Politica economica europea (P01B)
Psicologia del lavoro (M11C)
Psicologia industriale (M11C)
Relazioni industriali (N07X)
Scienza dell'amministrazione (Q02X)
Sociologia della religione (Q05B)
Sociologia delle relazioni internazionali (Q05E)
Sociologia della famiglia (Q05B)
Sociologia delle professioni (Q05C)
Sociologia delle relazioni etniche (Q05D)
Sociologia dello sviluppo (Q05A, Q05C)
Sociologia industriale (Q05C)
Statistica aziendale (S02X)
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X)
Storia della città e del territorio (M04X)
Storia delle istituzioni politiche (Q01C)
Storia delle relazioni internazionali (Q04X)
Storia del movimento sindacale (M04X)
Storia del pensiero economico (P01D)
Storia del Risorgimento (M04X)
Storia economica (P03X)
Storia e istituzioni dell'America del Nord (Q03X)
Tutela internazionale dei diritti umani (N14X)

Art. 12.

1. La scelta delle discipline opzionali può avvenire facendo riferimento tanto all'elenco delle discipline opzionali quanto a quello delle discipline caratterizzanti previste per lo specifico indirizzo.

2. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di venticinque discipline, ivi comprese due lingue straniere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 luglio 1998

Il rettore: COSSU

98A7126

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Istituto Maria Cristina Ogier», in Firenze

Con decreto ministeriale 24 luglio 1998, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'associazione «Istituto Maria Cristina Ogier», con sede in Firenze, di cui all'atto pubblico del 16 dicembre 1997, numero di repertorio 12377/4626, a rogito del notaio Bernardo Basetti Sani Vettori.

98A7197

Erezione in ente morale della fondazione «Alleanza del rinnovamento nello Spirito Santo», in Roma

Con decreto ministeriale 27 luglio 1998, la fondazione «Alleanza del rinnovamento nello Spirito Santo», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 13 giugno 1998, numero di repertorio 95267/15534, a rogito del notaio Ezio Liore.

98A7198

Erezione in ente morale della fondazione «Servire», in Milano

Con decreto ministeriale 20 luglio 1998, la fondazione «Servire», con sede in Milano, corso di Porta Nuova, 16 è stata eretta in ente morale con l'approvazione del relativo statuto, redatto il 23 marzo 1998, numero di repertorio 200789/23781.

98A7196

Modificazioni allo statuto della fondazione «San Patrignano», in Milano

Con decreto ministeriale 27 luglio 1998 sono state approvate le modifiche apportate allo statuto della fondazione «San Patrignano», con sede in Milano, di cui all'atto pubblico del 25 giugno 1998, a rogito del notaio Alessandro Mulieri.

98A7195

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «NEUPOGEN soluzione iniettabile».

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale NEUPOGEN soluzione iniettabile, nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Neupogen «30» - 1 siringa preriempita da 1 ml 30 MU;

A.I.C. n. 028216051/M (in base 10), 0UX2RM (in base 32); classe «A», al prezzo di L. 244.900, nota 30;

Neupogen «48» - 1 siringa preriempita da 1,6 ml 48 MU;

A.I.C. n. 028216063/M (in base 10), 0UX2RZ (in base 32); classe «C»;

Neupogen 30 - 1 flacone da 30 MU in 1 ml;

A.I.C. n. 028216036;

Neupogen 48 - 1 flacone da 48 MU in 1,6 ml;

A.I.C. n. 028216048.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.A., via S. Lucia, 4 - Milano,

è modificata come segue:

Sito addizionale per le operazioni di confezionamento terminale Amgen Europe BV, European Logistic Center, Minervum 1150, 4817ZG, Breda (Olanda), per l'etichettatura dei flaconi e delle siringhe preriempite e loro inserimento nell'astuccio unitamente al foglio illustrativo e per il controllo del prodotto finito.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7199

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per il sottoelencato settore:

Facoltà di scienze statistiche:

settore scientifico-disciplinare: S03B - Statistica sociale, comprendente la disciplina «statistica sanitaria» (un posto).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per il sottoelencato settore:

Facoltà di economia:

corso di laurea di Latina - settore scientifico-disciplinare: S04A - Matematica per le applicazioni economiche, comprendente la disciplina «matematica generale» (un posto);

corso di laurea di Roma - settore scientifico-disciplinare: S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali, comprendente la disciplina «tecnica attuariale delle assicurazioni sociali» (un posto).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per il sottoelencato settore:

Scuola speciale per archivisti e bibliotecari:

settore scientifico-disciplinare: M12B - Paleografia, comprendente la disciplina «paleografia greca».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per il sottoelencato settore:

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: N14X - Diritto internazionale, comprendente la disciplina «organizzazione internazionale» (un posto);

settore scientifico-disciplinare: Q05A - Sociologia generale, comprendente la disciplina «sociologia» (un posto);

settore scientifico-disciplinare: P01F - Economia monetaria, comprendente la disciplina «economia dei mercati monetari e finanziari» (un posto).

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N10X - Diritto amministrativo, comprendente la omonima disciplina (un posto);

settore scientifico-disciplinare: N15X - Diritto processuale civile, comprendente la omonima disciplina (un posto);

settore scientifico-disciplinare: N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico, comprendente la disciplina «diritto ecclesiastico» (un posto);

settore scientifico-disciplinare: N19X - Storia del diritto italiano, comprendente la omonima disciplina (due posti);

settore scientifico-disciplinare: N11X - Diritto pubblico comparato, comprendente la disciplina «diritto costituzionale comparato» (un posto).

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M04X - Storia contemporanea, comprendente la omonima disciplina;

settore scientifico-disciplinare: L12D - Letterature comparate, comprendente la omonima disciplina.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle rispettive facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

98A7200

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottoelencati settori scientifico-disciplinari, alla cui copertura la facoltà di lettere e filosofia, intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore M02A - Storia moderna, comprendente la disciplina di «Storia moderna» (un posto);

settore L25B - Storia dell'arte moderna, comprendente la disciplina di «Storia dell'arte del Lazio in età moderna» (un posto).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'indicazione dello specifico insegnamento che la facoltà intende affidare al docente chiamato non può costituire un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

98A7201

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà sottoelencata di questa Università di Catania è vacante un posto di professore universitario di ruolo di

prima e fascia per il settore scientifico disciplinare sotto specificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante traferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: N01X «Diritto privato».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66, e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Università di Catania con sede in Siracusa sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima e seconda fascia, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

A) *Posti di professore universitario di ruolo di prima fascia:*

settore scientifico-disciplinare: H11X «Disegno»;

settore scientifico-disciplinare: H14A «Tecnica e pianificazione urbanistica»;

settore scientifico-disciplinare: H07A «Scienze delle costruzioni».

B) *Posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia:*

settore scientifico-disciplinare: H10A «Composizione architettonica e urbanistica»;

settore scientifico-disciplinare: H09A «Tecnologia dell'architettura»;

settore scientifico-disciplinare: H11X «Disegno».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al presidente del C.T.O. della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del pressente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7215-98A7214

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 4 0 9 8 *

L. 1.500